

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2008, N. 5797: responsabilità del gestore di una discarica per l'omesso controllo sulla natura dei rifiuti conferiti.

“... il gestore di una discarica deve esercitare massima diligenza nel controllo del materiale conferito, facendosi eventualmente coadiuvare da adeguate figure professionali, se non sia dotato egli stesso delle necessarie cognizioni tecniche, mentre non può esimersi da responsabilità facendo riferimento alle risultanze dei dati meramente cartacei.”

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente Dott. Aldo Grassi
Consigliere Dott. Alfredo Teresi
“ Claudia Squassoni
“ Alfredo Maria Lombardi
“ Mario Gentile

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sull'impugnazione proposta dall'Avv. Roberto Michelutti, difensore di fiducia di Macor Ruggero, n. a Faedis il 6.2.1929, avverso la sentenza in data 5.10.2006 del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, con la quale venne condannato alla pena di €2.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 51, comma quarto, del D. L.vo n. 22/97.

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il PM, in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, ha affermato la colpevolezza di Macor Ruggero in ordine al reato di cui all'art. 51, comma quarto, del D. L.vo n. 22/97, ascrittogli perchè, quale amministratore e legale rappresentante della società "Natisone Edile s.n.c.", autorizzata alla gestione di una discarica di II^a categoria tipo A, riceveva dalla società "Eco Studio S.r.l." mc. 100 di rifiuti non pericolosi, non smaltibili all'interno di tale discarica.

Il giudice di merito ha accertato che la società Natisone Edile era autorizzata allo smaltimento di rifiuti inerti solidi provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, mentre i materiali conferiti dalla Eco Studio S.r.l. non rispondevano agli indicati requisiti, come emerso dalle analisi eseguite dall'ARPA, trattandosi di materiali che presentavano concentrazioni di sostanze organiche molto elevate, con la presenza, tra l'altro, di mercurio.

La sentenza ha inoltre respinto la tesi difensiva con la quale era stata dedotta la non riferibilità, nemmeno a titolo di mera colpa, dello smaltimento non autorizzato all'imputato. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di gravame il ricorrente deduce che la sentenza impugna ha erroneamente attribuito all'imputato la responsabilità della violazione di cui alla contestazione, sia pure a titolo di mera colpa. Si osserva in proposito che i formulari di accompagnamento dei rifiuti conferiti dalla ditta Eco Studio S.r.l. attestavano trattarsi di rifiuto inerte, che per la sua caratteristica è compatibile con la discarica gestita dal Macor; che, inoltre, la ditta produttrice dei rifiuti aveva acquisito una consulenza, dalla quale emergeva che il tipo di rifiuti conferiti era smaltibile nella discarica gestita dall'imputato, e che, pertanto, non poteva essere addebitata a quest'ultimo neppure una responsabilità a titolo di colpa, considerato che la diligenza, cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado, presuppone il possesso di cognizioni tecniche proprie di un ente altamente specializzato, tanto che la stessa ARPA aveva impiegato oltre un mese per accertare la presenza di materiali non compatibili con l'autorizzazione di cui era in possesso l'imputato.

Il ricorso, che è al limite dell'ammissibilità, essendo prevalentemente fondato su censure fattuali avverso l'accertamento di merito, non è fondato.

Con riferimento alle doglianze del ricorrente avverso l'affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, individuato nella sentenza impugnata quanto meno nella colpa dell'imputato, per non avere impiegato la necessaria diligenza nell'accertamento della natura dei materiali che venivano conferiti nella discarica, si deve rilevare che non sussiste il vizio di motivazione, la cui denuncia è desumibile dalle doglianze esposte nell'impugnazione.

Sul punto, invero, la sentenza ha correttamente osservato che il gestore di una discarica deve esercitare massima diligenza nel controllo del materiale conferito, facendosi eventualmente coadiuvare da adeguate figure professionali, se non sia dotato egli stesso delle necessarie cognizioni tecniche, mentre non può esimersi da responsabilità facendo riferimento alle risultanze dei dati meramente cartacei.

Orbene, detta motivazione si palesa assolutamente corretta in considerazione della particolare responsabilità, connessa al tipo di attività esercitata dall'imputato, per i pericoli che dalla medesima

derivano per l'ambiente e la salute delle persone, nonché del tutto immune da vizi logici in relazione alle risultanze processuali esaminate.

Sul punto, infatti, deve rilevarsi che, secondo le risultanze dell'accertamento di merito riportate in sentenza, l'attenzione del personale della GG. FF., che aveva effettuato le indagini, era stata allertata dal fatto che i materiali conferiti in discarica già alla vista non apparivano conformi alle tipologie delle quali era autorizzato lo smaltimento e gli stessi sprigionavano un odore pungente, sicché la tesi difensiva dell'imputato si palesa anche in contrasto con le citate risultanze fattuali, mentre la durata delle analisi eseguite dall'ARPA non costituisce, di per sé, prova della particolare complessità delle indagini richieste a detto Organo di controllo.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 19.12.2007

Il Presidente Aldo Grassi

Il Consigliere estensore Alfredo Maria Lombardi

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2008